

REGOLAMENTO

OPERAZIONE PREMIO "PICK UP! MINIS: SCARY FUN" INDETTO DA BAHLSEN Italia sas di BIH srl con sede a Bologna in via di Corticella 205, partita iva e codice fiscale 00289600371

- DESTINATARI:** Acquirenti
- AREA:** Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita che avranno in commercio il prodotto promozionato confezionato unitamente al premio.
- PERIODO:** Dal 1 settembre 2019 al 28 febbraio 2020 e comunque fino al completo esaurimento dei prodotti promozionati.
- PRODOTTO COINVOLTO:** Pick Up! Minis choco.
- MECCANICA:** Durante il periodo promozionato, verranno commercializzati circa nr. 44.000 confezioni di Pick Up! Minis Choco, che conterranno un omaggio consistente in 1 guanto in tessuto a tema Halloween del valore di mercato di 4.00 € Iva inclusa.
- Non è dovuto il versamento del deposito cauzionale essendo il premio consegnato contestualmente al pagamento degli acquisti dei prodotti in promozione (art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 26 ottobre 2001, n. 430).
- PUBBLICITÀ:** La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente sul prodotto promozionato. Regolamento completo disponibile www.pickup.it
- VARIE:** I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l'aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere premi diversi. La richiesta e il ritiro del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal regolamento il promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
- INDETRAIBILITA' DELL'IVA:** Ai sensi dell'art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell'imposta o al versamento dell'imposta sostitutiva del 20% relativamente ai premi costituiti da beni non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- MODIFICA DEL REGOLAMENTO:** La società promotrice conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli

del regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari, come citato nell'art. 10 comma 4 del D.P.R. 430 del 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria.

La società promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In caso ne darà comunicazione ai promissari in modo adeguato.

Per quanto non indicato nel presente regolamento, la società promotrice rinvia alla normativa delle Manifestazioni a premio contenuta nel D. P. R. 430/2001.